

## “ACCADEMIA TEMPLARE - TEMPLAR ACADEMY”

Organizzazione senza scopi di lucro, di utilità culturale e di promozione sociale

### STATUTO

#### DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

##### ART. 1 - Denominazione.

È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n° 383, l'Associazione di promozione sociale denominata: “ACCADEMIA TEMPLARE – TEMPLAR ACADEMY” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

La “ACCADEMIA TEMPLARE - TEMPLAR ACADEMY” ha un proprio stemma, riportato nell’Allegato “A” del presente atto.

L'Associazione ha sede in Roma (RM), Viale Regina Margherita, n° 140, e potrà istituire o chiudere sedi periferiche e rappresentanze, in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Accademico.

La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Accademico.

La durata dell'Associazione è illimitata.

##### ART. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di carattere sociale, culturale e di ricerca etica e spirituale, di formazione e diffusione - anche a distanza - della tutela dei diritti umani, dell’infanzia, delle donne e dei soggetti socialmente deboli, della cultura templare e del sostegno e della promozione del dialogo interreligioso.

In particolare l’Associazione promuove e sostiene, in Italia e all’estero, adottando criteri di partecipazione democratica:

- la diffusione della cultura, degli usi e dei costumi dei Cavalieri Templari medievali e moderni;
- lo studio, la diffusione e la ricerca delle antiche discipline, tradizioni filosofiche e speculative;
- l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;



- lo sviluppo della democrazia e della dignità umana;
- la valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- la creazione di Gruppi di Azione Templare (GAT) a sostegno delle iniziative delle altre organizzazioni civili, con particolare attenzione a quelle rivolte alla tutela dei diritti umani, dell'infanzia, delle donne e dei soggetti socialmente deboli, anche attraverso studi, ricerche e previsioni di carattere geopolitico;
- la tutela dei luoghi santi della Cristianità e delle grandi religioni del mondo;
- la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- la pubblicazione di un bollettino e/o di una rivista per informare sull'attività culturale dell'Associazione;
- l'organizzazione di iniziative a carattere benefico, la raccolta di fondi a scopi benefici a favore di soggetti fortemente disagiati in ragione di condizioni fisiche, economiche e sociali;
- il conferimento di benemerenze, attestazioni di merito, premi, riconoscimenti, medaglie e qualsiasi altro tipo di distinzione ad accademici, studiosi e personalità che si sono distinte per attività svolte in settori che rientrano negli scopi sociali dell'Associazione;
- la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
- lo sviluppo della pratica sportiva e dell'educazione del corpo e la promozione della salute;
- lo sviluppo, la promozione e l'organizzazione di programmi di turismo sociale e culturale, con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile.

### **ART. 3 - *Le attività***

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione:

- organizza convegni, tavole rotonde, corsi ed ogni altro tipo di iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi prefissi;

- favorisce la riscoperta e la conoscenza, in particolare presso il mondo giovanile, delle antiche tradizioni templari;
- cura la pubblicazione di periodici, libri, riviste, trasmissioni televisive e ogni altra iniziativa di comunicazione di massa, compresa quella sul web;
- organizza spettacoli di vario genere: teatrali, musicali, cinematografici in tutti i settori della multimedialità, anche in collaborazione con autonome strutture di circuito;
- istituisce corsi accademici di formazione, di perfezionamento, master e ogni altra tipologia di percorso formativo tendenti a valorizzare ogni tipo di attività e di ricerca collegata agli scopi dell'Associazione stessa;
- valorizza ogni forma di espressione artistica e comunicativa, direttamente o indirettamente collegata o collegabile agli scopi statutari;
- promuove ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, momenti formativi, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di esperienze con altre associazioni e/o istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali;
- realizza iniziative e attività di documentazione e, a tal fine, cura la creazione, conservazione e diffusione di archivi, biblioteche, audiovisivi, ecc.;
- promuove la pubblicazione di materiali di ricerca, documentazione inedita e vecchi manoscritti;
- organizza iniziative di informazione/aggiornamento di insegnanti, operatori socio-culturali e di soggetti che operano nel settore della cultura;
- avvia iniziative, in Italia ed all'estero, nel campo della cooperazione internazionale, con particolare attenzione alle problematiche relative a problematiche di carattere sociale.

L'Associazione gestisce in prima persona le iniziative, anche economiche, che ritiene utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

## **LE RISORSE ECONOMICHE E IL PATRIMONIO**

### **ART. 4 - Risorse economiche**

A norma dell'art. 4 della legge n° 383/2000, l'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

#### **ART. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse economiche di cui all'art. 4 del presente Statuto e dai beni mobili ed immobili ad essa intestati, anche quelli presenti nelle sedi periferiche e rappresentanze, in Italia e all'estero.

#### **LE FORME ASSOCIATIVE**

#### **ART. 6 - Adesione all'Associazione**

Possono aderire all'Associazione:

- i singoli cittadini, a prescindere dalla loro nazionalità, credenza religiosa e/o orientamento politico;
- le associazioni o gli Enti che ne condividono le finalità;
- le altre realtà associative che si riconoscono nel presente Statuto.

I Soci svolgono la loro attività ed effettuano le loro prestazioni a favore dell'Associazione in modo volontario, libero e gratuito. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

La richiesta di iscrizione all'Associazione deve essere presentata per iscritto ed inviata alla sede centrale della stessa per posta, fax o E-mail, direttamente o tramite un altro socio. La richiesta di iscrizione non vincola l'Associazione ed è deliberata, a maggioranza dei presenti, dal Consiglio Accademico di cui al successivo art. 18.

#### **Art. 7 - I soci**

I soci si dividono in:

- a) "Soci fondatori": sono i Soci che hanno fondato l'Associazione;
- b) "Soci sostenitori": sono i Soci che vogliono contribuire, con donazioni e/o contributi, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- c) "Soci aderenti": coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla costituzione della stessa.
- d) "Soci onorari": la qualifica di soci onorari viene data dal Rettore, sentito il Consiglio Accademico, su propria iniziativa o su proposta di singoli soci o dei referenti delle sedi periferiche e rappresentanze, a persone che si sono particolarmente distinte in attività connesse o riconducibili agli scopi statuari dell'Associazione. I Soci onorari non sono Soci effettivi.

Tutti i soci, ad eccezione dei "Soci onorari", godono, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, dell'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 8 – Recesso**

Il singolo Socio perde la qualità di associato qualora violi le regole contenute nello Statuto o abbia riportato una condanna penale per reati non colposi passata in giudicato.

La qualifica di socio si perde inoltre per:

- decesso;
- recesso;

- mancato rinnovo della tessera, decorsi sei mesi dalla scadenza della stessa;
- aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi di cui al presente Statuto;
- motivi di indegnità.

Il recesso ha effetto alla fine dell'anno sociale in corso, purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere deliberato dal Consiglio Accademico e dovrà essere comunicato per iscritto all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Rettore dell'Associazione.

L'esclusione e/o la riammissione del socio è deliberata a maggioranza dal Consiglio Accademico.

#### **ART. 9 - *La quota d'iscrizione***

Tutti i Soci, ad esclusione dei "Soci onorari", sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuo, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio Accademico.

I nuovi associati dovranno pagare il contributo associativo all'atto della presentazione della richiesta di adesione e successivamente all'inizio di ciascun anno sociale.

Gli associati che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro la scadenza prevista, sono considerati associati anche per l'anno successivo e sono tenuti a versare il contributo associativo sopra descritto entro sei mesi dalla data di scadenza, salvo perdere la qualifica di socio.

#### **ART. 10 - *Compiti degli associati***

Gli Associati collaborano al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'appartenenza all'Associazione impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare, i Soci sono tenuti a:

- a) promuovere la crescita dell'Associazione ed a diffonderne gli ideali e le finalità;
- b) partecipare attivamente alla vita ed alle azioni dell'Associazione;

- c) adoperarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) rispettare le norme di convivenza democratica, adeguandosi alle decisioni degli organismi dell'Associazione;
- e) pagare le quote sociali e gli eventuali contributi nell'ammontare stabilito dagli organismi dell'Associazione;
- f) accettare, rispettare ed attuare le deliberazioni legittimamente adottate dagli organismi dell'Associazione.

## **GLI ORGANISMI**

### **ART. 11 - *Gli organi***

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Accademico;
- c) il Rettore;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

## **L'ASSEMBLEA**

### **ART. 12 - *L'Assemblea***

L'Assemblea, costituita dai Soci di cui all'art. 7, lettere a), b) e c), è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria.

I Soci possono delegare per iscritto qualunque altro Socio a partecipare all'Assemblea in nome e per loro conto. Nessun Socio può disporre di più di tre deleghe.

### **ART. 13 - *L'Assemblea in sede ordinaria***

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Rettore dell'Associazione, che la presiede:

- almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per approvare i bilanci consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche associative, nonché per stabilire il numero dei membri del Consiglio Accademico;
- in un qualunque altro momento, su decisione del Consiglio Accademico dell'Associazione o per richiesta, indirizzata al Rettore, da parte di almeno cinque Soci effettivi, purché rappresentino almeno un decimo di tutti i Soci, con esclusione di quelli onorari.

Spetta all'Assemblea deliberare:

- sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e delle relazioni del Rettore e del Collegio dei Revisori riguardanti rispettivamente l'andamento culturale ed economico dell'Associazione;
- sui programmi generali di attività e di organizzazione dell'Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Accademico o dal Collegio dei Revisori dell'Associazione;
- sull'elezione dei membri del Consiglio Accademico e dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri.

#### **ART. 14 - *L'Assemblea in sede straordinaria***

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Rettore dell'Associazione per deliberare su:

- eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Rettore nei casi in cui ne abbiano fatto richiesta motivata, indirizzata al Rettore, almeno cinque Soci rappresentanti almeno due terzi della totalità dei Soci, con esclusione di quelli onorari.

#### **ART. 15 - *Convocazione dell'Assemblea***

L'Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, è convocata, a cura del Rettore, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, indirizzata ai Soci.



In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni, purché la convocazione avvenga a mezzo telegramma o fax o posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere espressamente indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

#### **ART. 16 - Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

#### **ART. 17 - Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Rettore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Presidente del Collegio dei Revisori o, nell'impossibilità anche di questi, da persona eletta dall'Assemblea.

Il Rettore può chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea; altrimenti, i verbali delle riunioni assembleari sono redatti da persona all'uopo eletta dall'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i Soci, anche quelli assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **IL CONSIGLIO ACCADEMICO**

#### **ART. 18 - Competenze del Consiglio Accademico**

Il Consiglio Accademico ha il compito di:

- a) eleggere il Rettore e il Segretario Generale dell'Associazione;
- b) deliberare sulle questioni relative all'attività didattica, scientifica e artistica dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le deliberazioni dell'Assemblea, assumendo le iniziative a tal fine necessarie;
- c) adottare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Rettore;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario;
- e) esprimere un parere su qualunque altra questione sottoposta al suo esame da parte del Rettore o dal Segretario Generale;
- f) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- g) deliberare sull'adesione e/o sulla partecipazione dell'Associazione ad enti od istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione, designando i rappresentanti dell'Associazione da scegliere tra i Soci;
- h) adottare ogni opportuno regolamento di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto;
- i) modificare, in presenza di circostanze eccezionali, il termine del 31 marzo per l'adempimento degli obblighi finanziari dei membri dell'Associazione;
- j) deliberare l'eventuale cambiamento della sede centrale dell'Associazione;
- m) autorizzare la costituzione o la chiusura di sedi periferiche e rappresentanze, in Italia e all'estero.

#### ***ART. 19 - Composizione del Consiglio Accademico***

Il Consiglio Accademico è formato da almeno 7 (sette) Soci, eletti dall'Assemblea ordinaria scegliendoli tra i Soci, resta in carica per un triennio e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Questi eleggono al loro interno il Presidente.

Sono membri di diritto del Consiglio Accademico il Rettore ed il Segretario Generale dell'Associazione.

La carica di Presidente del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di Rettore e con quella di Segretario Generale.

I membri del Consiglio Accademico non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà del totale dei Consiglieri, su proposta del Rettore il Consiglio Accademico può cooptare altri membri, scegliendoli tra i Soci.

#### **ART. 20 - Riunioni del Consiglio Accademico.**

Il Consiglio Accademico si riunisce, in unica convocazione, almeno una volta a semestre e, in ogni caso, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei membri del Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico è convocato dal Presidente, per telefono, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Accademico. In caso di impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio Accademico sono presiedute dal Rettore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un membro all'uopo designato dai presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei membri del Consiglio Accademico presenti, purché in numero superiore ad un terzo dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega.

Le sessioni del Consiglio Accademico e le sue deliberazioni devono constare da un processo verbale predisposto da un membro verbalizzante, sottoscritto dal Presidente ed approvato dai membri del Consiglio Accademico.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Accademico sono tenuti alla riservatezza sulle questioni trattate.

**L RETTORE**

### **ART. 21 - *Compiti del Rettore***

Il Rettore è il rappresentante legale dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma uno.

E' in particolare compito del Rettore, promuovere o comunque dare impulso all'elaborazione, da parte del Consiglio Accademico, delle strategie utili a valorizzare il ruolo e le attività dell'Associazione, definendone i percorsi operativi - in accordo con il Segretario Generale - nella costante ricerca di una migliore integrazione delle risorse disponibili rispetto al conseguimento delle funzioni e dei compiti che le sono attribuiti.

Il Rettore, inoltre, sentito il parere del Segretario Generale, nomina il Tesoriere e, altresì:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Accademico e in genere, nel rispetto delle competenze del Segretario Generale, all'andamento dell'attività dell'Associazione;
- c) firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23;
- d) garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- e) intrattiene i rapporti con le autorità locali, nazionali, internazionali e con qualsiasi altro Ente od organizzazione legale sul territorio nazionale ed all'estero;
- f) predispose una relazione annuale sull'andamento dell'attività culturale ed economica dell'Associazione;
- g) propone al Consiglio Accademico, per la relativa adozione, i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal segretario Generale e predisposto dal Tesoriere;
- h) può chiamare a collaborare, per particolari questioni, membri dell'Associazione o persone estranee alla stessa;

13, i) può delegare ad uno o più membri del Consiglio Accademico, con l'assenso del suo Presidente, in via provvisoria o permanente, parte dei propri compiti.

#### **ART. 22 - Elezione del Rettore**

da Il Rettore dell'Associazione è eletto dal Consiglio Accademico, presieduto dal suo Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano per età.

le, Egli dura in carica un triennio e, in ogni caso, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

na In caso di dimissioni del Rettore o di suo impedimento grave, giudicato come tale dal Consiglio Accademico, quest'ultimo provvede ad eleggere un Rettore ad interim sino alla successiva Assemblea ordinaria.

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

#### **ART. 23 - Il Segretario Generale**

in Il Segretario Generale è l'organo responsabile dell'andamento organizzativo dell'Associazione, di cui possiede la rappresentanza legale relativamente alla formalizzazione di collaborazioni e attività svolte per conto di soggetti ad essa terzi che riguardino le attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale:

- d a. promuove l'attività dell'Associazione in coerenza agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Accademico;
- a b. è delegato dal Rettore alla gestione ordinaria dell'Associazione;
- o c. emana direttive volte a dare attuazione alle indicazioni programmatiche del Consiglio Accademico o per l'attuazione della delega ricevuta;
- e d. propone al Rettore i bilanci economici predisposti dal Tesoriere.

#### **ART. 24 - Elezione**

Il Segretario Generale dell'Associazione è eletto dal Consiglio Accademico, presieduto dal suo Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano per età.

L'incarico di Segretario Generale ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

La seduta per l'elezione del nuovo Segretario Generale è fissata in una data anteriore di almeno sessanta giorni a quella di scadenza del mandato del Segretario Generale in carica.

#### **ART. 25 - *Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza.***

Nella prima seduta successiva al suo insediamento, il Segretario Generale incarica un membro del Consiglio Accademico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento.

### **IL TESORIERE**

#### **ART. 26 - *Il Tesoriere***

Il Tesoriere è responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo dell'Accademia ed ha la delega sui conti e depositi ad essa intestati.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci economici dell'Associazione.

Le operazioni finanziarie sono disposte congiuntamente dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **ART. 27 - *Compiti del Collegio dei Revisori***

Il Collegio dei Revisori è l'organo cui spetta, nelle forme e nei limiti di legge, il controllo della gestione dell'Associazione; si richiamano, a tal fine, le norme del codice civile in materia di poteri e responsabilità del Collegio dei Revisori contabili.

In particolare, esso deve:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) redigere la propria relazione per l'Assemblea relativamente ai bilanci, consuntivo o preventivo, adottati dal Consiglio Accademico.

ina Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Accademico, ma senza diritto di voto.

#### **ART. 28 - *Composizione del Collegio dei Revisori***

no Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri qualificati, eletti dall'Assemblea, scelti fra persone non facenti parte dell'Associazione, e resta in carica per un triennio.

lel Il Collegio dei Revisori, alla prima riunione utile, elegge il proprio Presidente.

#### **ART. 29 - *Sede delle operazioni di controllo.***

lle L'attività di controllo contabile del Collegio dei Revisori deve svolgersi presso la sede dell'Associazione; eccezionalmente può essere svolta anche presso le eventuali sedi periferiche della stessa.

la Essa deve risultare da un verbale firmato dal Rettore e dai Revisori presenti al controllo.

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ART. 30 - *Il Collegio dei Probiviri***

ici L'Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri i quali, alla prima riunione utile, eleggono il proprio Presidente.

la Le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute al Collegio dei Probiviri che giudicherà senza formalità di procedura.

e Per le controversie insorte tra i Soci in ordine a problematiche inerenti l'attività dell'Associazione, salvo che il fatto non costituisca reato, è escluso il ricorso ad ogni altra forma di giurisdizione.

### **LA GESTIONE PATRIMONIALE**

#### **ART. 31 - *Bilancio preventivo e Conto consuntivo***

o, Il bilancio preventivo deve essere compilato dal Tesoriere, entro il mese di dicembre che precede l'esercizio cui si riferisce; esso deve essere adottato dal Consiglio Accademico, a norma dell'art. 18, lettera c), del presente Statuto, prima di trasmetterlo all'Assemblea, che lo deve approvare entro il primo semestre dell'anno cui si riferisce.

La durata dell'esercizio finanziario è annuale, inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla:

- a) relazione illustrativa predisposta dal Tesoriere;
- b) relazione del Collegio dei Revisori ex articolo 27, lettera b), del presente Statuto;
- c) relazione del Rettore sull'andamento dell'attività culturale ed economico dell'Associazione, ex art. 21, lettera f), del presente Statuto.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato entro il 30 aprile successivo all'anno a cui si riferisce e, fatte salve le procedure previste dal presente Statuto, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci annuali devono riportare espressamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I proventi delle attività svolte non possono essere ripartite tra i Soci, anche in forma indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività statutarie.

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 32 - *Ordinamento interno***

Con uno o più Regolamenti interni, che dovranno essere ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, verranno definite le modalità di funzionamento dell'Associazione.

I Regolamenti, predisposti dal Segretario Generale e condivisi dal Rettore, vengono adottati dal Consiglio Accademico con la maggioranza di cui all'art. 20, comma 4, del presente Statuto ed approvati dall'Assemblea in sede ordinaria.

### **ART. 33 - *Scioglimento dell'Associazione***

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio Accademico e deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto.



gni  
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri  
enti e/o associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale o pubblica.

#### ART. 34 - *Responsabilità.*

urt.  
I singoli associati e chiunque altro, non autorizzati espressamente ad agire in nome e per conto  
dell'Associazione, rispondono direttamente di ogni conseguenza, anche di ordine patrimoniale, per le  
proprie iniziative.

#### ART. 35 - *Rinvio*

e,  
oci  
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati  
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti  
associativi o attività.

nti  
izi  
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle  
spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati  
dall'assemblea dei Soci.

L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di  
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

di  
L'Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità  
giuridica ed il riconoscimento di associazione senza fini di lucro.

lal  
ati  
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, la normativa  
vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Roma.

\* \* \* \* \*

e

le,

## Allegato A



ACCADEMIA TEMPLARE  
TEMPLAR ACADEMY



Lo stemma dell'Accademia Templare è composto da:

- Uno ottagono con lato di cm. 2, bordato con profilo color oro, all'interno lo sfondo è diviso al centro verticalmente, il lato sinistro è di colore nero, il lato destro di colore bianco, al centro, lungo la perpendicolare, è inciso un giglio bordato con profilo color oro, di colore viola-gradazione porpora;
- Sotto l'ottagono, centralmente, la scritta in maiuscolo "ACCADEMIA TEMPLARE" con carattere Tempus Sans ITC da 18 in grassetto di colore viola gradazione porpora;
- Sotto ancora, centralmente, la scritta in maiuscolo "TEMPLAR ACADEMY" con carattere Tempus Sans ITC da 18 in grassetto di colore viola gradazione porpora.